



SPORTELLO UNICO ATTIVITA'

gestione associata per delega de
Camporgiano, Careggine, Castelnuovo Garfagnana,
Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Galliciano,
Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Rossore,
Giuncugnano, Vagli Sotto, Villa Collemandina



AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER GLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO O DI RECUPERO RIFIUTI PRATICA SUAP 6232/2019

Prot. 10996

del 22.09.2020

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VISTA la domanda presentata in data 08.03.2019 di cui al prot. n. 2868 dal **Sig. Giuseppe Paterno' del Toscano** in qualità di Legale Rappresentante della **G.E.A srl** – Via Pio la Torre 2/C – 55032 Castelnuovo Garfagnana (C.F. 02381940465), riguardante l'ottenimento di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.P.R 59/2013 relativamente all'attività di messa in riserva dei rifiuti compostabili a servizio della gestione integrata di servizi ecologici e ambientali, esercitata nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana in Loc. Belvedere, per i seguenti titoli abilitativi:

- *comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e comma 6 della Legge 26.10.1995 n°447;*
- *rinnovo senza modifiche della comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3.04.2006 n° 152,*

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 5832 del 23.04.2020 della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, con la quale si adotta, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R 59/2013, il provvedimento di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE a favore della Ditta G.E.A. Srl per l'attività di messa in riserva dei rifiuti compostabili a servizio della gestione integrata di servizi ecologici e ambientali, esercitata nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana in Loc. Belvedere;

TENUTO CONTO che il decreto di cui sopra ricomprende e sostituisce ai sensi dell'art. 3 c. 1 i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e comma 6 della Legge 26.10.1995 n°447 (legge quadro sull'inquinamento acustico)
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art.li 215 e 216 del decreto legislativo 3.04.2006 n° 152 – Iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata – Numero di iscrizione 1004;

Unione Comuni Garfagnana

Servizio Sviluppo Economico
SUAP

Via V. Emanuele, 9 - 55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA - P.I. 00410790463
Centralino Tel. 0583 644911 - Fax 0583 644901
PEC: ucgarfagnana@postacert.toscana.it

GEA S.R.L.

Prot.0000865 - 02.10.2020

CAT. I CLASSE 1 ARRIVO





VISTA la normativa nazionale e regionale in materia ambientale, in particolare:

- il d.lgs. n. 152/2006;
- la LR n. 20/2006;
- il DPGR n. 46R/2008;

FATTI salvi eventuali i diritti di terzi;

RILASCIA

Al **Sig. Giuseppe Paterno' del Toscano** in qualità di Legale Rappresentante della **G.E.A srl** – Via Pio la Torre 2/C – 55032 Castelnuovo Garfagnana (C.F. 02381940465)

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

a favore della Ditta

G.E.A srl

Via Pio la Torre 2/C – 55032 Castelnuovo Garfagnana (C.F. 02381940465),

per l'attività di messa in riserva dei rifiuti compostabili a servizio della gestione integrata di servizi ecologici e ambientali, esercitata nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana in Loc. Belvedere di cui al decreto dirigenziale regionale n. 5832 del 23.04.2020, per i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 e comma 6 della Legge 26.10.1995 n°447 (legge quadro sull'inquinamento acustico)
- comunicazione in materia di rifiuti di cui agli art.li 215 e 216 del decreto legislativo 3.04.2006 n° 152 – Iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata – Numero di iscrizione 1004;

INDICAZIONI

La presente autorizzazione, valida quindici anni, è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte dall'interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 445/2000.

Unione Comuni Garfagnana

Servizio Sviluppo Economico

SUAP

Via V. Emanuele, 9 - 55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA - P.I. 00410790463

Centralino Tel. 0583 644911 - Fax 0583 644901

PEC: ucgarfagnana@postacert.toscana.it



Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di autorizzazione ed alle integrazioni prodotte dall'interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

La presente autorizzazione abilita in merito ai sub-procedimenti attivati, restando a carico dell'interessato l'attivazione degli ulteriori ed eventuali procedimenti necessari per l'avvio effettivo/realizzazione dell'attività.

PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

Si intendono espressamente richiamate le prescrizioni/condizioni e gli adempimenti specificati del decreto regionale n. 5832 del 23.04.2020 in allegato quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, nonché le ulteriori prescrizioni dettate dalle vigenti disposizioni normative.



Il Responsabile del Servizio
Luciana Adami

[Handwritten signature]

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, ivi compresa la presente autorizzazione, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, i dati vengono archiviati e trattati su supporto informatico nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Reg. UE n. 679/2016. L'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 di detto Reg. UE presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive. Il presente provvedimento è soggetto al diritto di accesso agli atti dei terzi contri interessati. Eventuali richieste di accesso agli atti saranno comunque notificate all'interessato ai sensi di legge.

TUTELA

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Avverso il presente atto può essere altresì esperita la tutela civica entro 20 giorni. Il ricorso alla tutela civica non sospende i termini dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi ed è facoltativo e non alternativo ad essi.

Unione Comuni Garfagnana

Servizio Sviluppo Economico
SUAP

Via V. Emanuele, 9 - 55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA - P.I. 00410790463
Centralino Tel. 0583 644911 - Fax 0583 644901
PEC: ucgarfagnana@postacert.toscana.it



Unione Comuni Garfagnana

Servizio Sviluppo Economico
SUAP

Via V. Emanuele, 9 - 55032 CASTELNUOVO GARFAGNANA - P.I. 00410790463
Centralino Tel. 0583 644911 - Fax 0583 644901
PEC: ucgarfagnana@postacert.toscana.it



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Responsabile di settore: MIGLIORINI SIMONA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 14042 del 27-08-2019

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 5832 - Data adozione: 23/04/2020

Oggetto: Società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl, attività di messa in riserva dei rifiuti compostabili a servizio della gestione integrata di servizi ecologici e ambientali, ubicata in Comune di Castelnuovo di Garfagnana, loc. Belvedere (LU). Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 59/2013. Riferimento SUAP del 08.03.2019. Codice Pratica (30486).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 24/04/2020

Firma valida

Firmato digitalmente da MIGLIORINI

SIMONA

Data: 23/04/2020 21:50:28 CEST

Motivo: firma dirigente

Numero interno di proposta:

2020AD006439

IL DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

Visto il D.P.R. n. 160 del 7/09/2010 e s.m.i. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la L. R. n. 22 del 3/03/2015 e s.m.i. "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014";

Vista la D.G.R.T. n. 1332 del 03.12.2018 "Linee guida per l'applicazione delle procedure in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (art.23 D.P.G.R. 13/R-2017) e tariffario AUA che sostituiscono integralmente l'Allegato A della D.G.R. 1227/2015 e Check list dei controlli";

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Vista la Legge n. 447 del 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 227 del 19/10/2011 "Semplificazione della documentazione di impatto acustico";

Vista la L.R. n. 89/1998 "Norme in materia di inquinamento acustico" e s.m.i.;

Vista la D.G.R.T. n. 857 del 21/10/2013 "Definizione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della Legge Regionale n. 89/98";

Vista la D.G.R.T. n. 490 del 16/06/2014 "Comitato regionale di coordinamento ex art. 15 bis, L.R. 89/98: linee guida regionali in materia di gestione degli esposti, di verifica di efficacia delle pavimentazioni stradali fonoassorbenti e/o a bassa emissività negli interventi di risanamento acustico e di gestione dei procedimenti di Valutazione di Impatto Acustico";

Vista la L.R. n. 25/1998 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati;

Visto il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i.;

Visto il D.M. n. 350 del 21/07/1998 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

Visto il DPGRT n. 13/R-2017 "Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'art. 5 della L.R. 25/1998 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati"; dell'art 76 bis della L.R n. 10/2010 (Norme in materia di VIA, AIA e AUA); dell'art 13 comma 1, lett.a della L.R. n. 20/2006 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'art.16 della L.R. n. 9/2010 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 14/r/2004 (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art 5 della L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati");

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 40/2009 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa" e smi;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.129 del 16 aprile 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.22 del 29 maggio 2019;

Vista la L.R. 12/07/2019 n.42 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento di funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L.R. 22/2015";

Vista la D.G.R.T. n.971 del 22/07/2019 avente ad oggetto: "L.R. 42/2019: procedure di avvalimento con la quale sono state approvate le modalità attuative per il supporto da parte della Regione Toscana allo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Firenze oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019;

Vista la nota della Provincia di Lucca del 07.08.2019 acquisita dalla Regione Toscana con prot. n.AOOGRT/308061 del 07.08.2019 con la quale la stessa chiede l'avvalimento della struttura regionale per lo svolgimento delle funzioni di competenza delle Province e della Città Metropolitana di Firenze oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019;

Vista la nota della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, prot.n.AOOGRT/308133 del 07.08.2019 di attivazione del suddetto avvalimento;

Considerato che l'Amministrazione Provinciale di Lucca ha rilasciato il Certificato di Iscrizione n.94/2015, in favore della Società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl, di cui alla comunicazione in materia di rifiuti, artt.215 e 216 del D.Lgs.n.152/06 per l'attività di gestione integrata di servizi ecologici e ambientali, esercitata nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Provincia di Lucca, in loc. Belvedere;

Vista l'istanza presentata in data 08.03.2019 al SUAP dell'Unione Comuni della Garfagnana, acquisita con protocollo AOOGRT/206633 in data 21.05.2019 dalla Regione Toscana (30486) con la quale la Società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl con sede legale in Via Pio La Torre, 2/C, Castelnuovo di Garfagnana (LU), richiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di messa in riserva dei rifiuti compostabili a servizio della gestione integrata di servizi ecologici e ambientali, esercitata nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Provincia di Lucca, in loc. Belvedere;

Dato atto che, dall'esame dell'istanza emerge che l'Impresa richiede l'autorizzazione unica ambientale per i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- rinnovo senza modifiche della comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art.216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Dato atto che l'impresa ha dichiarato nell'istanza che l'attività non è soggetta alla VIA, ai sensi del Codice dell'ambiente;

Vista la nota prot. AOOGRT/326719 del 30.08.2019 con la quale è stato richiesto ai soggetti competenti in materia ambientale il parere/contributo istruttorio così come definito dalla D.G.R.T. n. 1332 del 03.12.2018 in cui, in particolare, si informava il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, circa la documentazione presentata dalla Società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl in materia acustica (art.8 c.4 o c.6 L.447/95) anche ai fini degli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per eventuali segnalazioni;

Considerato che nella suddetta nota (ns.prot. AOOGRT/326719 del 30.08.2019) si richiedeva anche al Comune, sempre ai fini degli eventuali controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, la verifica delle dichiarazioni rese dal Gestore, in ordine alla conformità alle norme edilizie ed urbanistiche, nella comunicazione in materia di rifiuti presentata, ex art.216 del D.L.gs.152/06;

Vista che con la suddetta nota prot.AOOGRT/326719 del 30.08.2019, di richiesta contributi ai soggetti coinvolti nel procedimento, si informava altresì la Provincia di Lucca, che questa Amministrazione avrebbe proceduto ai sensi di quanto previsto dalla DGR 971/2019 e che, conclusa l'istruttoria, avrebbe trasmesso i relativi esiti alla Provincia stessa, ai sensi del punto 4.2 dell'Allegato A alla delibera, ai fini degli adempimenti di competenza indicati al successivo punto 4.3;

Considerato che la Regione Toscana con prot.AOOGRT/448707 del 02.12.2019, ha comunicato al Suap la sospensione del procedimento in quanto dall'esame istruttorio della documentazione presentata dalla Società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl era emersa la necessità di completamento della documentazione acquisita, anche al fine della definizione dei titoli autorizzativi richiesti;

Dato atto che con riferimento alla definizione dei titoli da rilasciare in AUA, la Ditta rientrando nelle casistiche di cui alla RR46/R/08 e smi ed in particolare nella Tab. 5 All. 5 "Elenco delle attività di cui all' art. 39 comma 1 lett. a)" e risultando pertanto soggetta a trattamento delle acque meteoriche, doveva valutare la necessità di rilascio del titolo abilitativo in materia di scarichi idrici;

Dato atto che la Regione Toscana in data 04.12.2019, prot.AOOGRT/452591 ha trasmesso al Suap il modello "Requisiti Soggettivi" di cui all'art.10 del DM 05/02/98 che per mero errore materiale non era stato inviato con la propria precedente nota (prot.AOOGRT/448707 del 02.12.2019);

Visto che in data 27.01.2020, prot.AOOGRT/29963 sono state acquisite, tramite Suap, le integrazioni richieste (ns.prot.AOOGRT/448707 del 02.12.2019) da parte della Società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl;

Visto che con le suddette integrazioni la Ditta, presentando il piano di gestione delle acque meteoriche, ha dimostrato che le acque di prima pioggia, una volta trattate, verranno allontanate come rifiuto, non necessitando pertanto di ottenere l'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.124 de D.lgs.n.152/06;

Vista la nota, prot.AOOGRT/112957 del 19.03.2020 con cui la Regione Toscana ha chiesto all'Amministrazione Provinciale di Lucca di rendere il proprio nulla osta/atto di assenso, sul certificato di iscrizione, entro 15 giorni dalla ricezione della nota stessa, per poter procedere ad inserire il titolo abilitativo "comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", nell'ambito dell'AUA e di trasmettere i dati relativi all'iscrizione nel registro di cui all'art. 216, comma 3 del D.lgs. 152/2006, da inserire nel provvedimento di AUA e nel certificato di iscrizione;

Vista la nota dell'Amministrazione Provinciale di Lucca, acquisita con prot. AOOGRT/140985 del 16.04.2020, con la quale, ai sensi del punto 4.3 dell'Allegato A alla delibera Gr n. 971/2019, sono stati comunicati il proprio nulla osta ed i dati relativi alla iscrizione del registro provinciale di all'art. 216, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;

Dato atto che il presente Decreto è stato redatto sulla base delle risultanze istruttorie agli atti ed è conforme alla proposta predisposta dall'ufficio incaricato;

DECRETA

1. di adottare ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, a favore della Società Garfagnana Ecologia Ambiente Srl, P.IVA 02381940465 nella persona del Legale Rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Pio La Torre, 2/C, Castelnuovo di Garfagnana (LU) per l'attività di messa in riserva dei rifiuti compostabili a servizio della gestione integrata di servizi ecologici e ambientali, esercitata nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana, Provincia di Lucca, in loc. Belvedere, che ricomprende e sostituisce ai sensi dell'art. 3 c. 1 i seguenti titoli abilitativi:

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – Iscrizione al Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata, Numero iscrizione 1004;
2. di dare atto che il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare le prescrizioni di cui all'allegato "A" (comunicazione in materia di rifiuti) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
 3. di trasmettere il presente provvedimento al SUAP dell'Unione Comuni Garfagnana, anche ai fini degli eventuali controlli di competenza, il quale provvederà a inviare copia dell'atto autorizzativo, indicando la data di notifica all'Impresa richiedente, al Settore Autorizzazioni Ambientali, al Settore Rifiuti e Bonifiche della Regione Toscana, all'Amministrazione Provinciale di Lucca, per gli adempimenti di competenza, ai soggetti competenti in materia ambientale e agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;
 4. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale è valida QUINDICI ANNI dalla data di rilascio da parte del competente SUAP;
 5. di ricordare che, ai fini dell'eventuale rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale, almeno sei mesi prima della scadenza, il titolare della stessa invia all'autorità competente, tramite SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013. È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'Autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
 6. di dare atto che l'impresa dovrà comunicare preventivamente, nei modi e nei termini previsti all'art.6 del DPR 59/2013, eventuali modifiche che si intendono apportare all'attività ed al progetto autorizzato;
 7. di stabilire che il provvedimento trasmesso dal competente SUAP dovrà essere conservato presso lo stabilimento a disposizione delle autorità di controllo;
 8. di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che la presente autorizzazione non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati non ricompresi in AUA, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
 9. di dare atto che il presente provvedimento afferisce esclusivamente a quanto disciplinato dal DPR 59/2013, con riferimento ai titoli abilitativi in esso ricompresi come sopra specificati e viene rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;
 10. di dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente autorizzazione comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dalle normative di settore, citate in premessa, per i titoli abilitativi sostituiti dalla presente AUA.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato rifiuti

1266fab54af1ef75c81de89ed5b135d63fa0bc672f183168917fcce7b1b14adf

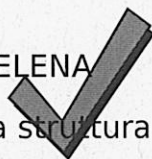
CERTIFICAZIONE

Firma valida

Firmato digitalmente da FERRETTI ELENA

Data: 24/04/2020 11:11:35 CEST

Motivo: firma con annotazione della struttura di certificazione



**CERTIFICATO D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA**

(Ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Denominazione Impresa	GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE SRL
Sede Legale	Via Pio La Torre, 2/C, Castelnuovo Garfagnana
Sede operativa	Loc. Belvedere, Castelnuovo Garfagnana
Numero di iscrizione (Numero/sigla Provincia - AUA)	1004
Quantitativo istantaneo massimo di stoccaggio complessivo (t)	60 t
Quantitativo massimo annuo trattato complessivo (t)	2.500 t
Classe di iscrizione ai sensi del D.M. 350/1998 n. 6	inferiore a 3.000 t
Diritto Annuale Dovuto	51,65 €

Tipologie di rifiuti degli allegati al D.M. 05 febbraio 1998 e s.m.i per i quali la ditta è iscritta:

Tipologia 16.1	rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità
Provenienza	a) frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente
Codici CER	[200108]
Attività di recupero	R13
Finalità dell'attività di recupero	Messa in riserva per l'invio al recupero in impianti autorizzati.
Quantitativo massimo annuo trattato (t)	2.500 t
Quantitativo massimo stoccaggio istantaneo (t)	60 t

Il presente certificato riepiloga i dati relativi all'attività di recupero rifiuti comunicati dalla Ditta GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE SRL per l'attività svolta in Loc. Belvedere, nel comune di Castelnuovo Garfagnana Provincia di Lucca, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006, fatto salvo quanto contenuto nella comunicazione presentata.

Il presente certificato fa comunque salve la provenienza, le caratteristiche, le modalità di recupero dei rifiuti nonché le caratteristiche, la destinazione della materia ottenuta, ed i controlli da effettuare sulla stessa, specificate per ciascuna tipologia nel D.M. 5 febbraio 1998.

Condizioni di esercizio:

1. la validità dell'iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti è

- condizionata all'acquisizione di tutti i titoli abilitativi necessari per l'esercizio dell'attività. La sospensione o revoca di anche un solo titolo abilitativo comporta automaticamente la sospensione dell'iscrizione al Registro e di conseguenza la sospensione dell'attività di recupero rifiuti.
2. La Società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ciascun anno, il diritto di iscrizione annuale in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M. 350 del 21/07/1998, modificato dal D.M. 186/06, effettuando il pagamento all'Amministrazione provinciale di Lucca trasmettendo la relativa attestazione di avvenuto pagamento.
 3. Il mancato versamento dei suddetti diritti di iscrizione nei termini di legge comporta automaticamente la sospensione dell'attività di recupero fino al nuovo versamento.
 4. L'iscrizione al Registro delle Imprese ha durata di 15 anni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP di competenza.
 5. La Società è tenuta a rispettare le modalità di gestione dell'impianto così come comunicate. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate tramite SUAP alla Provincia di Lucca, al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Toscana e all'Arpat.
 6. La Società è tenuta a rispettare la normativa sui rifiuti con particolare riferimento ai controlli sulle caratteristiche dei rifiuti in ingresso nel proprio impianto, alla corretta attribuzione del codice CER e alla corretta classificazione di rifiuti non pericolosi nei casi di rifiuti identificati da un codice specchio.
 7. Per le attività di sola messa in riserva (R13) la Società è obbligata a rispettare quanto contenuto nel comma 8 art. 6 del D.M. 5 febbraio 1998. Pertanto potrà inviare i rifiuti sottoposti alla sola messa in riserva esclusivamente ad impianti di recupero o ad impianti che effettuano attività di cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti in R13 quale pretrattamento e preparazione al recupero.
 8. La messa in riserva deve avvenire in cassoni di tipo a "tenuta" e dotati di copertura.
 9. Il tempi di permanenza massimo dei rifiuti presso l'impianto dovranno essere conformi a quanto indicato nella relazione tecnica datata 27/01/2020.
 10. In considerazione che l'attività insiste su un'area più ampia, si ricorda che l'AUA viene rilasciata esclusivamente per l'area identificata nella planimetria di cui alla Tav.3 (allegata all'istanza di AUA ns prot.n.AOOGRT/206633 del 21/05/2019) relativamente all'attività di recupero ai sensi dell'art.216, ricordando che tale area dovrà mantenere adeguata separazione secondo quanto comunicato dalla Ditta nella comunicazione del 27/01/2020.
 11. La Ditta risulta proprietaria dell'area. Qualora la situazione venga a modificarsi prima della scadenza dell'AUA, dovrà essere comunicato alla Provincia di Lucca
 12. Al momento della cessazione definitiva dell'attività dovrà essere data attuazione al piano di chiusura dell'impianto e ripristino del sito. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività la ditta è tenuta a presentare alla Provincia di Lucca, una relazione tecnica che dimostri la corretta chiusura dell'impianto e il ripristino dell'area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al Comune competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs n. 152/06.

Il presente certificato è composto da 2 pagine